

ihren Betrieb wieder aufgenommen hatte. Die Registerbehörden konnten sich also jedenfalls in diesem Augenblick nicht mehr darauf berufen, dass eine in Wirklichkeit stillgelegte und aufgelöste Gesellschaft noch im Register eingetragen sei und dass das Handelsregister nicht dazu da sei, die frühern Rechtsverhältnisse solcher in Wirklichkeit aufgelöster Gesellschaften auszuweisen und ein falsches Bild über einen Teil des Wirtschaftslebens zu geben. Die streitige Aufforderung, trotzdem die Gesellschaft zu löschen und eine neue zu gründen, erscheint angesichts aller erwähnten Umstände nicht als durch die Bedürfnisse des Handelsregisters gerechtfertigt. Es kann übrigens Fälle geben, in denen Gesellschaften zur vorübergehenden Betriebseinstellung durch wirtschaftliche Verhältnisse gezwungen werden, und in denen noch deutlicher als hier durch Beibehaltung der Organe, nicht vollständige Liquidation und verhältnismässig kurze Stilllegung zum Ausdruck kommt, dass keine Auflösung gewollt und durchgeführt ist. In diesen Fällen eine Verwertung des sogenannten Aktienanteils zu erblicken und Löschung und Neugründung zu verlangen, wäre nicht statthaft.

5. — Die Beschwerdegegnerin hätte ohne Zweifel auch den von den eidg. Steuer- und Handelsregisterbehörden geforderten Weg einschlagen und die Gesellschaft bei der Stilllegung löschen, das Vermögen vollständig liquidieren und für die Wiederaufnahme des Betriebes nach kürzerer oder längerer Zeit eine Neugründung vorsehen können. Sie hat den andern Weg gewählt, um staatliche Abgaben zu vermeiden. Allein es ist nicht widerrechtlich und verstösst nicht gegen die guten Sitten, wenn eine Partei, um bestimmte wirtschaftliche Ziele zu erreichen, einen andern, an sich erlaubten Weg wählt, als den, der zur Erhebung einer Steuer führt. Diesen Grundsatz hat das Bundesgericht in anderm Zusammenhang wiederholt aufgestellt (vgl. BGE 45 II S. 36; 49 I 470; 50 II 145). Die Auslegung und Anwendung der Vorschriften über das Handelsregister dürfen auch nicht dadurch beeinflusst werden, dass ein

fiskalisches Bedürfnis auf vollständige Erfassung derjenigen Steuertatbestände besteht, die an die Vorgänge im Handelsregister anknüpfen.

6. — Kosten und Parteientschädigung.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

**59. Sentenza 11 dicembre 1929 della 1^a sezione civile
nella causa Mantegazza c. Ufficio federale
del registro di commercio.**

Ricorso in materia di iscrizione nel registro di commercio. — Limiti di cognizione del Tribunale federale nell'esame dei fatti e del loro apprezzamento. — Interpretazione dell'art. 10, cap. 1° delle legge federale sulla giurisdizione amministrativa e dell'art. 5 dell'ordinanza II del 16 dicembre 1918 concernente il registro di commercio.

A. — L'art. 5 dell'ordinanza II 16 dicembre 1918 che completa il regolamento 6 maggio 1890 sul registro di commercio dispone :

« Una ditta non deve contenere designazioni nazionali. Si fatte designazioni possono essere consentite in *via eccezionale*, qualora motivi speciali ne giustificino l'ammissione. »

B. — La ditta A. Mantegazza, « garage in Lugano con servizio di automobili », è dal 1926 iscritta al registro di commercio. Gerisce, inoltre, un « Ufficio Viaggi », pure iscritto a registro. Il 4 settembre 1929 faceva istanza presso l'Ufficio federale del registro di commercio — per il tramite di quello di Lugano — perchè le fosse permesso di completare l'indicazione « Ufficio Viaggi » colla qualifica « svizzero » (Ufficio svizzero di viaggi, *Schweizer Reisebureau*). Dietro preavviso negativo dell'Unione svizzera di commercio e d'industria, direzione generale in Zurigo,

L'Ufficio federale del registro di commercio comunicava all'istante il 7 ottobre 1929, di non poter accogliere l'istanza, perchè la fattispecie non giustificava un'eccezione alla regola prevista dall'art. 5 dell'ordinanza II 16 dicembre 1918 (v. sopra lett. A). « Noi non possiamo ammettere l'eccezione — diceva l'Ufficio federale — pel fatto che il padrone ed il personale dell'agenzia sono cittadini svizzeri. Giacchè, se così si facesse, il divieto della denominazione « svizzero » nelle ditte varrebbe solo per forestieri, il che non è. Ragioni speciali per far valere un permesso a sensi della prescrizione di legge non esistono per la vostra ditta. Di questo parere è anche la rappresentanza competente del commercio e dell'industria alla quale abbiamo chiesto parere in proposito. Vi sarebbe anzi la possibilità che la denominazione « Ufficio svizzero di viaggi » serva a trarre in errore, perchè potrebbe indurre ad ammettere che si tratti d'un'agenzia delle ferrovie federali. »

Questo modo di vedere fu confermato dallo stesso Ufficio con risoluzione dell' 11 ottobre u. s.

C. — Con ricorso del 19 ottobre 1929 Mantegazza insorge contro questa decisione allegando :

a) A guerra mondiale terminata, il divieto dell'art. 5 non può essere applicato così rigidamente come durante il periodo bellico.

b) Il ricorrente ha un interesse evidente e speciale a che la sua ditta venga iscritta colla qualifica desiderata. Essa è l'unica del genere in Lugano e la denominazione nazionale, sotto la quale è favorevolmente conosciuta, ha contribuito e contribuisce in buona parte alla fondazione ed allo sviluppo dell'agenzia.

c) Agenzie ed industrie forestiere (così ad es. l'agenzia olandese Kraal) possono fregiarsi della loro qualifica nazionale. Sarebbe eccessivo ed involverebbe disparità di trattamento il vietare ad agenzie svizzere ciò che è permesso ad estranee.

d) La camera di commercio di Lugano nulla ha obiet-

tato alla domanda del ricorrente, anzi l'ha ritenuta opportuna.

D. — Con risposta 22 novembre 1929 l'Ufficio federale del registro di commercio conchiude domandando il rigetto del gravame.

Considerando in diritto :

1. — L'art. 10, cp. 1 in fine, della legge sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare 11 giugno 1928 dichiara : « L'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto stesso. » Ond'è che al Tribunale federale non può essere contestata la competenza di esaminare, se motivi speciali giustificano un'eccezione alla norma posta dall'art. 5 dell'ordinanza II del 16 dicembre 1918 (cfr. sentenza del Tribunale federale 25 settembre 1929 nella causa « Hermes »). Ove, tuttavia, si tratti di mera questione d'apprezzamento, il Tribunale federale dissenterà dall'opinione espressa dalle autorità amministrative solo se vi sia indotto da impellenti ed ineccepibili motivi : per es. quando quelle autorità sono incorse in abuso di potere, apprezzando le circostanze in modo arbitrario.

2. — Ma nella fattispecie i motivi invocati dalla querelata risoluzione e dall'Ufficio federale del registro di commercio nella risposta al ricorso appaiono affatto plausibili.

a) Per quanto concerne l'argomento che, a guerra finita, il divieto in questione dovrebbe essere applicato con criteri più larghi di tolleranza e di equanimità, quell'Ufficio osserva che, se l'art. 1 dell'ordinanza II del 21 novembre 1916 (riveduta con quella del 16 dicembre 1918) tendeva anzitutto ad impedire che ditte estere abusassero, per loro scopi particolari, delle denominazioni nazionali svizzere, il legislatore ha trovato in seguito opportuno di estenderlo, per massima, alle agenzie ed aziende svizzere. Col ritorno a tempi e condizioni normali questo divieto nulla ha perduto della sua importanza, come ha opinato l'organo direttivo dell'Unione

svizzera di commercio e d'industria, proponendo, in occasione della discussione del progetto di revisione del CO (diritto delle società), di mantenerlo in pieno vigore.

b) Del rimanente, il ricorrente si limita ad invocare le sue personali convenienze. Ma esse non possono prevalere sugli interessi generali, per i quali il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, basandosi anche sul rapporto negativo d'Ufficio specialmente competente in materia (Unione svizzera di commercio e d'industria), ha ritenuto non poter ammettere la richiesta. Da considerarsi pure che in Lugano stessa esistono altri uffici ed agenzie di viaggi, che, per identiche ragioni del ricorrente ed a vantaggio dei loro privati interessi, potrebbero reclamare la qualifica di « svizzeri », la quale, permessa al ricorrente, non potrebbe che danneggiare i concorrenti. Il caso di agenzie straniere stabilite in Svizzera allo scopo di favorire i viaggi dei loro connazionali (olandesi, es. ditta W. Kraal in Lugano) dalla loro patria in Svizzera e per la Svizzera, non può essere equiparato alla fattispecie. L'agenzia Kraal è gestita da un olandese ed è destinata soprattutto ai suoi connazionali che per tale designazione vengono più facilmente indotti a venire in Svizzera. Nessuna confusione possibile con altra agenzia olandese sulla piazza di Lugano. Inoltre la qualifica « olandese » fu a suo tempo considerata lecita ed ammissibile non solo dalla Camera di Commercio di Lugano, ma anche dall'Unione di commercio e d'industria.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.

III. FABRIK- UND GEWERBEWESEN

FABRIQUES, ARTS ET MÉTIERS

60. Arrêt du 19 décembre 1929 dans la cause Tabozzi frères contre Division de l'industrie et des arts et métiers du Département fédéral de l'Economie publique.

Un établissement dans lequel 7 à 12 ouvriers fabriquent, au moyen d'installations fixes et durables, des canaux de cheminée et des corps creux, est une fabrique au sens de l'art. 1 de la loi fédérale sur les fabriques. Il est sans intérêt, à cet égard, que le travail soit interrompu pendant la saison froide.

A. — Les recourants exploitent une entreprise de maçonnerie et d'autres constructions à Plan-les-Ouates (canton de Genève). Ils possèdent en outre une fabrique de canaux de cheminée et de corps creux à Varembe (Petit-Sacconnex). La fabrication s'y effectue, entièrement ou en partie, en locaux fermés. D'après le rapport de l'Inspektorat fédéral des fabriques du 1^{er} arrondissement, le nombre des ouvriers occupés est de 7 à 12. L'établissement utilise deux moteurs électriques de 5 à 6 cv. ; il possède une voie de raccordement. Les matières premières nécessaires à la fabrication peuvent être amenées par wagons de chemin de fer et les expéditions peuvent se faire de la même manière. Aucune matière première n'est trouvée sur place.

La Division de l'industrie et des arts et métiers du Département fédéral de l'Economie publique a décidé le 15 octobre 1929, d'accord avec le Département genevois du Commerce et de l'Industrie, d'assujettir « MM. Tabozzi frères, fabrication de canaux de cheminée et de corps creux, Petit-Sacconnex, Varembe », à la loi fédérale sur les fabriques en vertu des art. 1 lett. a, 2 al. 1 et 4 de l'ordonnance d'exécution. Les recourants ayant objecté que d'autres entreprises similaires à Genève ne seraient pas